#### ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 1, comma 6)

#### DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

#### Articolo 1 Zonizzazione interna

- 1. L'area del Parco nazionale delle Cinque Terre, così come delimitata nella cartografia allegata al presente decreto, è suddivisa nelle seguenti zone:
- zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione;
- zona 2, di interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione;
- zona 3, di rilevante valore paesaggistico, agricoloambientale, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione;

#### Articolo 2 Tutela e promozione

- 1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:
- a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) la tutela del paesaggio;
- c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agrosilvo-pastorali ed artigianali tradizionali;
- d) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché, di attività ricreative compatibili;
- e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
- f) la conservazione, restauro e valorizzazione del "paesaggio storico agrario delle Cinque Terre" e dei centri e nuclei abitati localizzati all'interno dell'ambito di cui all'articolo 1 comma 6 del presente decreto.
- g) la sperimentazione e valorizzazione delle attività produttive compatibili

#### Articolo 3 Divieti generali

- 1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, fuori dai centri edificati così come individuati nella cartografia allegata, le seguenti attività:
- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali ad eccezione di quanto esequito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco, eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre accertati equilibri dall'Ente ecologici Parco ai dell'articolo 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, del bosco e della macchia mediterranea fatte salve le esigenze connesse con il mantenimento delle attività agricole tradizionali autorizzazione dell'Ente Parco, gli interventi conservativi tendenti a favorire il ripristino delle suddette formazioni vegetali con l'impiego di specie autoctone, interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla incolumità, gli interventi strettamente necessari garantire la conservazione del patrimonio archeologico, storico ed architettonico e di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio. Sono consentiti il pascolo e la raccolta dei prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle normative locali;
- c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona;
- d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco;
- e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché, l'asportazione di minerali;
- f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera g) della legge n. 157/92;
- g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato;
- h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'Ente Parco per quanto attiene alle necessità di tutela delle aree di cui all'articolo 1;
- i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù e fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;

- 1) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agrosilvo-pastorali, purché, realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;
- m) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco.
- 2. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti e vincoli risultanti dalla disciplina dell'area naturale marina protetta omonima di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero dell'ambiente 12 dicembre 1997, non incompatibili con le previsioni del presente decreto.

### Articolo 4 Divieti in zona 1

- 1. Nelle aree di zona 1 l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Pertanto sono vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono in particolare i seguenti ulteriori divieti:
- a) l'accesso con veicoli a motore fatti salvi il transito per l'eventuale attività di sorveglianza e di soccorso nonché, il transito sulla strada carrabile nel territorio del Comune di La Spezia, che attraversa la zona 1 sovrastante le frazioni di Schiara e Tramonti ed è l'unico accesso alle suddette frazioni;
- b) l'accesso a piedi al di fuori dei percorsi segnalati;
- c) l'attracco dei natanti fatta eccezione per la eventuale attività di sorveglianza e di soccorso;
- d) l'uso dei fitofarmaci;
- e) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e nuove opere di mobilità;
- f) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione di quelli esistenti;
- g) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica informativa del parco;
- h) le opere tecnologiche ad eccezione degli impianti di approvvigionamento idrico di modesta entità ed antincendio, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
- i) il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi;
- l) la modifica del regime delle acque salvo gli interventi che l'Ente Parco riterrà necessari per il contenimento dei fenomeni erosivi.

#### Articolo 5 Divieti in zona 2

- 1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente articolo 1 vigono oltre ai divieti generali di cui all'articolo 3 i seguenti divieti:
- a) l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle di servizio per le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e la realizzazione di nuove opere di mobilità ad eccezione degli impianti di monorotaia necessari allo svolgimento delle attività agricole, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
- b) la realizzazione di nuovi edifici.

# Articolo 6 Regime autorizzativo generale

- 1. Su tutto il territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, così come delimitato nel presente decreto, ad eccezione di quanto esposto nei precedenti articoli 3 e 4, nonché, dai successivi articoli 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti.
- 2. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco, deve essere preceduta da intesa con il soggetto gestore.

# Articolo 7 Regime autorizzativo in zona 2

- 1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:
- a) impianti di monorotaia necessari allo svolgimento delle attività agricole e tracciati stradali di carattere interpoderale e di servizio;
- b) opere che comportino modificazione del regime delle acque al fine della sicurezza delle popolazioni;
- c) opere tecnologiche, elettrodotti con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;
- d) piani forestali, nonché, l'apertura di nuove piste forestali;
- e) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;
- f) impianti per allevamenti e impianti di stoccaggio agricolo così come definito dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
- g) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
- 2 Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dalle lettere a) e

- b) del primo comma dell'articolo 31 della suddetta legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione.
- 3. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo articolo 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

# Articolo 8 Regime autorizzativo in zona 3

- 1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 3 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:
- a) le opere di mobilità, ed in particolare i tracciati stradali o modifiche di quelli esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune, monorotaie ed altro;
- b) le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;
- c) le opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;
- d) opere di trasformazione e di bonifica agraria;
- e) gli impianti per allevamenti ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definito dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
- f) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, salvi gli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.
- 2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo articolo 9, l'elenco delle opere accompagnato da una

relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

#### Articolo 9 Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale autorizzazione da parte dell'organismo di gestione, per quanto disposto dai precedenti articoli, 6, 7 e 8 è rilasciata, per opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2 e 3, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte.

### Articolo 10 Vigilanza e sorveglianza

- 1. La vigilanza sulla gestione del Parco nazionale delle Cinque Terre è esercitata dal Ministero dell'ambiente.
- 2. La sorveglianza del territorio di cui al precedente articolo 1 è affidata al Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- 3. La sorveglianza dell'area protetta marina denominata delle "Cinque Terre" è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dalla Capitaneria di Porto di La Spezia, nonché dalle polizie degli Enti locali delegati nella gestione della medesima area protetta.